

**[Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. II, sent. 20 settembre 2011, ric. N. 3989/07 e 38353/07, Ullens De Schooten e Rezabek c. Belgio.](#)**

Non violazione dell'art. 6, comma 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (giusto processo).

I ricorrenti dei casi esaminati dalla seconda sezione della Corte di Strasburgo, lamentavano che il mancato adempimento dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 234 TCE (oggi art. 267 TFUE) da parte della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato nazionali, violasse il loro diritto al giusto processo contenuto in Convenzione.

La Corte di Strasburgo, tuttavia, pur riconoscendo in astratto che il mancato adempimento dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia previsto per gli organi di ultima istanza potrebbe dar luogo ad una violazione dell'articolo 6, comma 1 Cedu, afferma che ciò non si traduce in un diritto soggettivo al rinvio pregiudiziale, bastando che le supreme magistrature, che non intendono procedere a tale rinvio, esplicitino le ragioni alla base del rifiuto.

Nel caso di specie, pertanto, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto sufficientemente motivato il mancato rinvio alla Corte di Giustizia da parte della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato belgi che avevano, entrambi, fatto riferimento alla teoria dell'atto chiaro delineata dalla stessa Corte di Giustizia nella sentenza Cilfit (C-238/81).

(a cura di Alessandra Osti)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 27 settembre 2011, ric. n. 1305/05, Sisman e altri c. Turchia](#)**

Violazione dell'art. 11 della Cedu (libertà di riunione e di associazione).

La Corte europea dichiara la violazione dell'art. 11 della Cedu nei confronti della Turchia, in quanto alcuni membri del consiglio di sezione locale della confederazione dei sindacati dei lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno subito un'inchiesta disciplinare per avere apposto alle pareti degli uffici del Ministero delle Finanze presso cui prestano il proprio lavoro manifesti riguardanti la dimostrazione annuale del primo maggio.

Secondo la Corte l'inchiesta disciplinare non tiene conto dei seguenti profili: il carattere pacifico della manifestazione, l'assenza nel testo dei manifesti di illustrazioni illegali o che possono scandalizzare il pubblico.

La Corte afferma che un individuo non gode della libertà di associazione quando la libertà di scelta o di azione viene ridotta di qualsiasi valore pratico. Nel caso di specie, il provvedimento disciplinare dell'avvertimento non è un atto necessario in una società democratica, in quanto, ponendo un ostacolo alle attività sindacali future, costituisce limitazione illegittima della libertà di associazione sindacale garantita dall'art. 11 della Cedu.

(a cura di Daniele Butturini)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 27 settembre 2011, ric. n. 32250/08, Diamante e Pelliccioni v. San Marino](#)**

Non violazione dell'art. 8 della Cedu (Diritto al rispetto della vita privata e familiare)

Non violazione dell'art. 6 della Cedu (Diritto a un equo processo)

Non violazione dell'art. 2 del Protocollo 4 della Cedu (libertà di circolazione)

Non vi è violazione degli artt. 8 e 6 della Convenzione, congiuntamente considerati, allorché, nel corso di una procedura di affidamento di un soggetto minore di età, viene data priorità alla tutela degli interessi e dei diritti e delle libertà del bambino fornendosi, altresì, le adeguate tutele processuali ai genitori. In particolare questi ultimi devono poter essere rappresentati nel processo e avere modo di sostenere le proprie ragioni in modo efficace (anche, se del caso, vedendosi riconosciuto il diritto di accesso agli atti del procedimento). I giudici nazionali, dal canto loro, avendo un contatto diretto con tutti i soggetti interessati, si trovano in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per valutare e temperare le varie esigenze in campo.

Non costituisce una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 la restrizione, a scapito di un soggetto minore, della sua libertà di viaggio (segnatamente, di espatrio) ed il ritiro del suo passaporto allorché, in mancanza di adeguati strumenti di protezione di rango internazionale, una tale misura restrittiva sia di breve durata e proporzionata allo scopo, col mirare alla salvaguardia dell'ordine pubblico e alla tutela dei diritti altrui.

(a cura di Lara Trucco)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 27 settembre 2011, ric. n. 31564/07, Beksultanova c. Russia](#)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, 25 ottobre 2011, ric. n. 33251/04, Tashukhadzhiyev c. Russia](#)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, 8 novembre 2011, 20205/07, Sambiyeva c. Russia](#)

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto alla vita e ad un'effettiva investigazione sulle cause del decesso)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti)

Tutti i ricorsi riguardano la sparizione ed uccisione di cittadini ceceni ad opera delle forze militari russe.

La Corte condanna la Russia per non avere rispettato l'obbligo di proteggere la vita delle vittime e dei loro familiari, e per non aver svolto attraverso le autorità statali indagini adeguate ed effettive per individuare i responsabili delle sparizioni.

La Russia viene condannata anche per la violazione dell'articolo 3 nei confronti dei ricorrenti, parenti delle vittime. La Corte individua speciali fattori che hanno reso la condizione dei ricorrenti particolarmente penosa e angosciante, tra i quali risulta essere particolarmente grave il fatto che i ricorrenti non abbiano avuto notizie degli scomparsi per lungo tempo, pur avendo fatto richieste ufficiali alle autorità.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 6 ottobre 2011, ric. n. 32820/09, Vellutini e Michel c. Francia](#)

Violazione dell'art. 10 della Cedu

Nel caso di specie la Corte europea ribadisce un'ormai consolidata giurisprudenza relativa al bilanciamento tra la tutela della reputazione e la tutela della libertà d'espressione. La prima cede necessariamente il passo alla seconda qualora la critica giornalistica è rivolta a

chi ricopre una carica istituzionale, maggiormente esposto agli attacchi dei media che divulgano informazioni utili a sensibilizzare l'opinione pubblica.  
(a cura di Mina Tanzarella)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 11 ottobre 2011, ric. n. 46390/10, Auad c. Bulgaria](#)**

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti)  
Violazione dell'art.13 della Cedu (diritto ad un rimedio effettivo)

Il ricorso riguarda un nativo del Libano che vive in Bulgaria dal 2009; accusato di essere un terrorista palestinese, il ricorrente ha immediatamente chiesto asilo politico; la richiesta di Auad è stata respinta e sono iniziate le pratiche per il rimpatrio, poiché la sua presenza nel territorio bulgaro è stata giudicata pericolosa per la sicurezza nazionale. Le Corti nazionali bulgare non hanno verificato la sussistenza di un reale rischio per il ricorrente di essere ucciso o torturato una volta rientrato in Libano. La verifica si è limitata invece ad un controllo di legittimità dell'ordine di espulsione.

Ciò è accaduto perché in Bulgaria manca un'adeguata disciplina legislativa del rimpatrio. Non esiste alcuna legge che imponga una verifica dei rischi reali ai quali viene esposto il rimpatriato.

Inoltre le Corti nazionali non hanno alcun potere di sospendere l'esecuzione di un ordine di espulsione.

Per questi motivi la Corte europea condanna la Bulgaria per la violazione degli artt. 3 e 13 della Cedu.

La Corte europea invita la Bulgaria a modificare la propria legislazione sulle espulsioni per far sì che ci sia una verifica effettiva dei rischi connessi col rimpatrio, che sia sempre possibile un reclamo, che l'ordine di espulsione sia sospeso automaticamente in caso di reclamo, che i ricorsi relativi ai rischi del rimpatrio siano esaminati in modo approfondito dalle Corti nazionali.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 11 ottobre 2011, ric. n. 53124/09, Genovese c. Malta](#)**

Violazione dell'art. 14 della Cedu in combinato con l'art. 8 della Cedu

La Corte europea ha stabilito che il rifiuto dei giudici maltesi di riconoscere la cittadinanza ad un minore nato fuori dal matrimonio da padre maltese e madre inglese integra una violazione del divieto di discriminazione in relazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare.

I giudici di Strasburgo osservano che l'unica ragione per la quale la cittadinanza era stata negata al minore derivava dall'essere nato fuori dal matrimonio e non ritengono ragionevole la disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di un minore nato in una famiglia legittima formata da padre maltese e madre inglese.

In particolare la Corte confuta l'argomento secondo cui i figli nati in una famiglia legittima avrebbero un legame più stretto con i genitori in forza del rapporto di coniugio che lega quest'ultimi; respinge altresì la tesi per cui non vi sarebbe certezza sull'identità del padre ma solo della madre dal momento che in tale caso il minore era stato riconosciuto dal padre naturale fin dall'atto di nascita.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, Il sez., 11 ottobre 2011, ric. n. 5056/10, Emre c. Svizzera](#)**

Violazione dell'art. 8 della Cedu in combinato con l'art. 46 della Cedu

La Corte europea ha condannato la Svizzera per violazione dell'art. 8 Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinato disposto con l'art. 46 Cedu (forza vincolante ed esecuzione delle sentenze).

Il ricorrente è un cittadino turco nato nel 1980 e attualmente residente in Germania che aveva trascorso numerosi anni della sua infanzia e adolescenza in Svizzera. A seguito di alcune condanne per reati commessi dal 1994 al 2000, nel 2005 era stato destinatario di un provvedimento di espulsione con divieto di reingresso nel territorio svizzero per un periodo di tempo indefinito.

Il ricorrente aveva presentato ricorso alla Corte europea che nella sentenza del 22 maggio 2008 aveva riconosciuto la violazione dell'art. 8 Cedu. In esecuzione di tale sentenza le autorità giurisdizionali svizzere avevano rivisto la decisione, riducendo la durata del divieto di reingresso ad un periodo di 10 anni. Il ricorrente si era nuovamente rivolto alla Corte di Strasburgo che ha riconosciuto una violazione dell'art. 8 in combinato con l'art. 46 Cedu.

Pur essendo stato il provvedimento assunto in conformità con la legge e perseguendo il fine legittimo di prevenire disordini e commissione di reati, la Svizzera non ha trovato un giusto equilibrio tra gli interessi privati del ricorrente e dei suoi familiari, e quelli pubblici, ovvero l'ordine pubblico e la sicurezza.

I giudici di Strasburgo hanno ritenuto che al fine di attuare la prima sentenza della Corte e rimediare all'accertata violazione dell'art. 8 Cedu, la Corte federale avrebbe dovuto revocare il decreto di espulsione nei confronti del ricorrente con effetto immediato.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, Il sez., 11 ottobre 2011, ric. n. 48848/07, Association Rhino e altri c. Svizzera](#)**

Violazione dell'art. 11 della Cedu (libertà di associazione).

La Corte europea dichiara la violazione dell'art. 11 della Cedu, perché l'autorità giurisdizionale svizzera ha disposto lo scioglimento di un'associazione denominata Rhino. Alcuni membri di detta associazione hanno occupato immobili disabitati da lungo tempo. I proprietari degli immobili, avendo fatto richiesta di sgombero, richiesta accolta ma alla quale non ha fatto seguito l'esecuzione forzata, hanno successivamente presentato domanda di scioglimento dell'associazione.

La Corte europea afferma che l'atto di scioglimento lede l'art. 11 della Cedu, in quanto rappresenta una interferenza sproporzionata e non necessaria nella libertà di associazione, rispetto ai seguenti scopi: la tutela dei proprietari e la prevenzione di disordini.

La Corte, infatti, ricorda che lo scioglimento dell'associazione è un atto giuridico che non ha posto fine all'occupazione illegale degli edifici. I diritti dei proprietari, non trovando soddisfazione dallo scioglimento forzato dell'associazione, possono essere più adeguatamente tutelati mediante provvedimenti di sgombero. Pertanto, secondo la Corte

europea, il Tribunale svizzero non ha compiuto un corretto bilanciamento fra libertà di associazione e diritti dei proprietari.  
(a cura di Daniele Butturini)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 18 ottobre 2011, ric. n. 13786/04, Lyubenova c. Bulgaria](#)**

Violazione dell'art. 8 della Cedu

La Corte europea ha dichiarato la violazione dell'art. 8 Cedu della vita privata e familiare della ricorrente, una cittadina bulgara la quale, dopo un periodo di permanenza all'estero e di difficoltà durante il quale il figlio minore era rimasto a vivere con i nonni paterni, non aveva ottenuto di poter riprendere l'esercizio della patria potestà sul minore.

Le autorità bulgare non erano state in grado di garantire alla ricorrente l'esecuzione della decisione del giudice di primo grado che assegnava la custodia alla madre, mentre il giudice di appello aveva stabilito che il luogo di residenza del minore in assenza di un accordo tra i genitori, essendosi la ricorrente nel frattempo separata dal marito che era rimasto all'estero, doveva continuare ad essere la residenza presso i nonni, rendendo di fatto impossibile la ripresa di qualsiasi contatto con la madre.

I giudici di Strasburgo ritengono che non sia stato garantito il diritto ad una vita familiare della ricorrente perché le autorità bulgare non hanno giustificato l'inerzia dei servizi sociali a dare esecuzione al provvedimento dei giudici di primo grado; la Corte osserva altresì che pur essendo la successiva decisione del giudice di appello di fissare la permanenza del minore presso i nonni legittima e giustificata nell'interesse del minore, tale provvedimento non aveva preso in alcuna considerazione gli interessi della madre, non garantendo il riavvicinamento del minore con la ricorrente.

La Corte europea non ravvisa invece una violazione del divieto di discriminazione in base al sesso, respingendo la tesi della ricorrente secondo la quale i giudici di appello avrebbero deciso diversamente se la richiesta fosse provenuta dal padre anziché dalla madre.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 18 ottobre 2011, ric. n. 16188/07, Khelili c. Svizzera](#)**

Violazione dell'art. 8 della Cedu

La Corte europea ha condannato la Svizzera per la violazione dell'art. 8 Cedu della ricorrente, una cittadina francese rispetto alla quale la polizia di Ginevra aveva inserito nei suoi data base l'indicazione della professione di "prostituta", a seguito del ritrovamento nella sua abitazione di un annuncio alla disponibilità di incontri. La ricorrente aveva sempre negato l'esercizio di tale professione e sosteneva che tale informazione, accessibile anche a possibili datori di lavoro, violava il suo diritto alla vita privata, rendendo oltremodo difficile la ricerca di un lavoro.

I giudici di Strasburgo riconoscono che l'iniziale inserimento dell'informazione negli archivi della polizia era legittimata da previsioni di legge per assicurare la prevenzione di reati mentre la sua successiva conservazione negli archivi per altri 5 anni in relazione a procedimenti penali non connessi con tale professione non era giustificata né necessaria in una società democratica.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 18 ottobre 2011, ric. n. 34960/04, United Organisation Ilinden e altri v. Bulgaria.](#)**

Violazione dell'art. 11 della Cedu (libertà di associazione).

La Corte europea dichiara la violazione dell'art. 11 della Cedu perché le autorità giurisdizionali della Bulgaria rigettano la richiesta di registrazione presentata dall'associazione United Macedonian Organisation Ilinden, che si prefigge l'obiettivo di difendere i diritti della minoranza macedone in Bulgaria.

La Corte europea sostiene che la limitazione della libertà di associazione è legittima solo per prevenire casi di incitamento alla violenza e per contrastare il rifiuto di principi democratici. Nel caso di specie le ragioni addotte dai tribunali bulgari per negare la registrazione all'associazione Ilinden non rispettano il principio di proporzionalità e non sono necessarie.

La critica da parte di un'associazione dei simboli nazionali e della stessa identità nazionale, a tutela di idee separatiste, costituisce, infatti, esercizio legittimo della libertà contemplata dall'art. 11 Cedu.

La Corte europea afferma poi che non si può obbligare l'associazione Ilinden, date le sue finalità politiche, a registrarsi come partito politico, al fine di rendere vincolanti le leggi interne in materia di finanziamento e di trasparenza, dal momento che anche l'obbligo di fare assumere a un'associazione una forma giuridica non condivisa dai fondatori lede l'art. 11 della Cedu.

(a cura di Daniele Butturini)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 18 ottobre 2011, ric. n. 48284/07, Singartiyski e altri v. Bulgaria](#)**

Violazione dell'art. 11 della Cedu (libertà di riunione).

La Corte dichiara la violazione dell'art. 11 della Cedu a carico della Bulgaria a causa di una serie di restrizioni adottate dalla polizia e dall'amministrazione bulgare nei confronti di raduni organizzati dal Partito United Macedonian Organisation Ilinden – Partito per lo sviluppo economico e di integrazione della popolazione, fondato nella regione del Pirin (regione della Macedonia Pirin in territorio bulgaro).

Secondo la Corte costituiscono restrizioni del diritto di riunione non solo il divieto di raduno, ma anche le misure punitive adottate prima o durante l'assemblea e i controlli di polizia che non consentono ad un individuo di partecipare ad una riunione. I divieti di raduno disposti dal Governatore regionale di Blagoevgrad in base all'argomento che Umo Ilinden non è registrata e i controlli della polizia, autorizzati sempre dal medesimo Governatore regionale, non possono neppure ritenersi "previsti dalla legge", in quanto le disposizioni legislative bulgare non attribuiscono poteri ai governi regionali in materia di sorveglianza dei raduni. Inoltre, le leggi nazionali che disciplinano i poteri di polizia sono molto generiche e, soprattutto, non precisano le circostanze in cui la polizia può intervenire. Infine, la Corte afferma che una minaccia ipotetica all'ordine pubblico, la propaganda contro la sovranità e l'integrità territoriale del Paese, non possono essere adottate per comprimere il diritto di assemblea pacifica ai sensi dell'art. 11 della Cedu.

(a cura di Daniele Butturini)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 18 ottobre 2011, ric. n. 53785/09, Tomasović v. Croazia](#)**

Violazione dell'art. 4 del Protocollo 7 della Cedu (diritto di non essere giudicato o punito due volte)

Costituisce una violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione processare e sanzionare per una seconda volta un soggetto per un reato di cui risulta già esser stato condannato con sentenza passata in giudicato.

Nel caso di specie una cittadina croata è stata condannata dapprima al pagamento di 1.700 kune croate (HRK), per essere stata colta, alle ore 22,35 del 15 marzo 2004, in possesso di 0,21 grammi di eroina e, quindi, ad un anno di libertà vigilata (oltre che al pagamento di 1526 HRK e delle spese processuali, pari a 400 HRK), essendo stata ritenuta colpevole di possesso di 0,14 grammi di eroina (sempre) il 15 marzo 2004, alle ore 10,35.

Il giudice di Strasburgo ha appurato:

- 1) innanzitutto (in applicazione dei c.d."criteri di Engel") che le sanzioni inflitte erano di natura penale;
  - 2) in secondo luogo, che i reati per i quali era stata perseguita la ricorrente erano gli stessi (in ragione non solo e non tanto della qualificazione giuridica ordinamentale che ne era stata data, quanto, soprattutto, per l'identità di fatti materiali che ne erano alla base);
  - 3) infine (e conclusivamente) che c'era stata una duplicazione di procedimenti che avevano portato ad una duplicazione di sanzioni a carico della stessa persona (in violazione, per l'appunto, della Convenzione).
- (a cura di Lara Trucco)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 20 ottobre 2011, ric. n. 13279/05, Nejdet Sahin e Perihan Sahin c. Turchia](#)**

Non violazione dell'art. 6 della Cedu (giusto processo)

Secondo la Grande Camera, non costituisce violazione del diritto ad un equo processo l'eventuale contrasto di giudicati tra due corti supreme dello stesso Stato. Se, come nel caso in esame, le due corti (Suprema Corte militare amministrativa e Suprema Corte amministrativa) non sono gerarchicamente collegate e anzi costituiscono due ordinamenti autonomi, non si può escludere che queste legittimamente risolvano controversie sostanzialmente simili in modi differenti e contrapposti.

(a cura di Alessandra Osti)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 25 ottobre 2011, ric. nn. 2033/04, 19125/04, 19475/04, 19490/04, 19495/04, 19497/04, 24729/04, 171/05 e 2041/05, Valkov e altri v. Bulgaria](#)**

Non violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 della Cedu

Non violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 della Cedu in combinato disposto con l'art. 14 della Cedu

Con la decisione in esame la Corte afferma che la fissazione di un massimo per i trattamenti pensionistici – nel caso di specie secondo quanto previsto dalla legislazione bulgara – non è contrario all'art. 1 del Protocollo 1 alla Cedu. Richiamando la propria giurisprudenza consolidata, la Corte ricorda che la Cedu non garantisce il diritto ad una pensione di un determinato ammontare, ma che, d'altro canto, la sua previsione da parte della legislazione nazionale fa sorgere un interesse patrimoniale tutelato dal Prot. 1, sicché la soppressione o la riduzione della pensione può costituire una violazione del diritto al rispetto dei beni. Nel caso di specie, tuttavia, la Corte considera prevalenti le «esigenze di giustizia sociale» già affermate dalla Corte costituzionale bulgara ed il principio di solidarietà al quale è informato il sistema pensionistico nel suo complesso, considerando assolto, per conseguenza, l'onere gravante sulle autorità nazionali di assicurare il giusto equilibrio fra gli interessi coinvolti.  
(a cura di Riccardo Artaria)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 27 ottobre 2011, ric. n. 25303/08, Stojkovic c. Francia e Belgio.](#)**

Violazione dell'art. 6 della Cedu (giusto processo)

La Corte condanna la Francia per violazione del diritto di difesa di un cittadino serbo verificatosi nel corso di un esame esperito (in assenza di un avvocato) in Belgio su rogatoria francese.

La Corte ha ritenuto che sebbene le autorità francesi non potessero essere ritenute responsabili per le modalità con cui si era svolto l'esame, perché esse dovevano rispettare le disposizioni del diritto belga, come imposto dai propri obblighi internazionali, tuttavia, le stesse, in forza di quanto stabilito nell'art. 1 della Convenzione, avevano la responsabilità primaria per l'attuazione e l'applicazione dei diritti e delle libertà garantiti in convenzione in quanto Nazione del ricorrente. In altre parole, le autorità francesi avevano il dovere di verificare il rispetto, da parte delle autorità belghe, del diritto di difesa; l'equità del procedimento era quindi sotto la diretta responsabilità della Francia.

(a cura di Alessandra Osti)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 3 novembre 2011, ric. n. 29459/10, Fratanolo c. Ungheria](#)**

Violazione dell'art. 10 della Cedu

Facendo riferimento al noto precedente Vajnai, la Corte di Strasburgo ribadisce che l'ostensione di simboli che omaggiano i regimi totalitari – nel caso di specie la stella a cinque punte – non può essere vietata dalle autorità pubbliche durante una manifestazione pacifica che non comporta una concreta minaccia all'ordine pubblico.

(a cura di Mina Tanzarella)m.g

Secondo la Grande Camera, l'Austria, con la propria legislazione in materia di PMA che esclude l'utilizzo di tecniche di fecondazione eterologa *in vitro*, non ha posto in essere alcuna interferenza illegittima o sproporzionata nel godimento del diritto di cui all'articolo 8 Cedu. In particolare, secondo la Corte, deve essere riconosciuto allo Stato un ampio margine di apprezzamento nel valutare le possibili politiche attinenti ad una materia così controversa come quella della fecondazione artificiale. L'autorità statale competente (e cioè il parlamento) e non un tribunale internazionale sono nella posizione migliore per

valutare le istanze sociali anche tenendo conto degli elementi morali e culturali che caratterizzano un dato Paese.

La Grande Camera, tuttavia, invita il parlamento nazionale a ripensare alla legge in materia per adeguarla, se del caso, ai progressi della scienza e della società.

(a cura di Alessandra Osti)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 8 novembre 2011, ric. n. 18968/07, V.C. c. Rep. Slovacca](#)**

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti)

Violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

La ricorrente è una cittadina slovacca di etnia rom che nel 2000, durante il parto cesareo in ospedale è stata sottoposta a sterilizzazione senza aver prestato consenso pieno e informato. In particolare le era stato detto che se avesse avuto un altro figlio, lei o il nascituro non sarebbero sopravvissuti. Inoltre non le era stato spiegato che il metodo di sterilizzazione adoperato sarebbe stato irreversibile. Impaurita e in preda a dolori la donna ha firmato il consenso all'intervento chirurgico di sterilizzazione. La ricorrente denuncia una pratica ricorrente nella Repubblica Slovacca, ovvero la sterilizzazione coattiva delle donne rom. In seguito all'intervento la ricorrente ha sofferto di diverse patologie, tra le quali la c.d. gravidanza isterica. Ha divorziato dal marito e ritiene che la sua infertilità sia stata la causa determinante della fine del suo matrimonio.

La Repubblica Slovacca viene condannata per la violazione dell'art.3 della Cedu, per aver sottoposto la ricorrente ad una scelta drastica e irreparabile in un momento –il parto- in cui il suo consenso non poteva dirsi volontario e cosciente.

La Repubblica Slovacca viene condannata anche perché al tempo del fatto non esisteva ancora una legislazione adeguata a tutelare le donne rom dalle sterilizzazioni coatte (la legge è stata introdotta nel 2004).

(a cura di Valentina Pagnanelli)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 22 novembre 2011, ric. n. 41158/09, Koprivica c. Montenegro](#)**

Violazione dell'art. 10 della Cedu

Ricade nella responsabilità del direttore di una testata giornalistica la verifica della veridicità della fonte di una notizia divulgata. Qualora non riesca a dimostrare la propria buona fede egli non può invocare la libertà di manifestazione del pensiero, e quindi esimersi dal risarcire i danni per diffamazione. Ciononostante, nel caso in esame la Corte dichiara comunque la violazione dell'art. 10 Cedu sulla base della sproporzionalità della pena inflitta dallo Stato: l'ammontare della somma prevista per il risarcimento appare eccessiva al perseguimento dello scopo previsto se rapportata alle entrate del ricorrente.

(a cura di Mina Tanzarella)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 1 dicembre 2011, ricc. nn. 8080/08 e 8577/08, Schwabe and M.G. v. Germania](#)**

Violazione dell'art. 11 della Cedu (libertà di riunione).

La Corte europea dei diritti dell'uomo esamina il ricorso di alcuni soggetti che hanno subito una detenzione prima e durante il summit G8 di Heiligendamm vicino a Rostock. Gli arresti, disposti ai sensi del Mecklenburg Western-Pomerania Public Security Act, sono motivati dal rischio che i fermati compiano reati e incitino alla violenza gli altri partecipanti al raduno.

La Corte europea ritiene che le forze di polizia e i giudici tedeschi non abbiano dato dimostrazione del fatto che i ricorrenti intendano compiere atti di violenza o incitare alla violenza gli altri partecipanti al raduno. Il sequestro di alcuni striscioni dei dimostranti fermati che inneggiano alla liberazione di manifestanti detenuti non può considerarsi automaticamente come invito a liberare con la forza tali prigionieri. La Corte europea, infatti, afferma che gli slogan contenuti negli striscioni sequestrati si prefiggono di porre l'attenzione sulla gestione da parte della polizia dell'ordine pubblico durante i Cortei, attenzione sulla quale è legittimo che vi sia discussione pubblica.

Pertanto, secondo i giudici di Strasburgo la detenzione dei dimostranti è una misura sproporzionata e non necessaria che viola il diritto di riunione ai sensi dell'art. 11 della Cedu, interpretato quale corollario della libertà di espressione del pensiero (art. 10 Cedu).  
(a cura di Daniele Butturini)

### [Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 6 dicembre 2011, ric. n. 7097/10, Gladysheva v. Russia](#)

Violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 della Cedu

Violazione dell'art. 8 della Cedu

Il caso deciso dalla Corte con la sentenza in esame riguarda la titolarità di un alloggio sociale oggetto di privatizzazione. La decisione si segnala, più che per la questione di diritto risolta, per l'applicazione che la Corte dà all'art. 41 della Cedu: la Corte, infatti, dispone quale soddisfazione equivalente, a ristoro dell'accertata violazione, la restituzione dell'appartamento oggetto di contestazione e l'annullamento dell'ordinanza di espulsione della ricorrente dall'appartamento medesimo (oltre ad una somma a titolo di ristoro del pregiudizio morale e di rimborso delle spese del giudizio).

(a cura di Riccardo Artaria)

### [Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 15 dicembre 2011, ric. n. 26766/05 e 22228/06, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito.](#)

Non violazione dell'art. 6, par. 1, della Cedu in combinato disposto con l'art. 6, par. 3(d), nel caso Al-Khawaja

Violazione dell'art. 6, par. 1, in combinato disposto con l'art. 6, par. 3(d), per Tahery.

I ricorrenti dei casi esaminati dalla Grande Camera lamentavano di non aver ottenuto un giusto processo in quanto la loro condanna si era basata sulle dichiarazioni rilasciate da soggetti che non potevano essere sottoposti a *cross examination*, cosa questa che aveva condizionato il loro diritto di difesa.

Secondo la Grande Camera, e ciò in sintonia con quanto stabilito dalle Corti nazionali (ed in primis la Supreme Court), una condanna basata in larga parte o esclusivamente su dichiarazioni rese da un testimone assente, non comporta una automatica violazione dell'articolo 6, par. 1, della Cedu. Tuttavia, devono essere messi in atto strumenti

processuali idonei a salvaguardare i diritti di difesa, messi in difficoltà dalla impossibilità di controinterrogare il testimone. La Corte, dunque, ha valutato con attenzione i fatti alla sua attenzione valutando se davvero la condanna fosse basata in larga parte o esclusivamente sulle dichiarazioni rese da testimoni assenti, e se fossero stati comunque garantiti i diritti di difesa.

(a cura di Alessandra Osti)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. IV, 20 dicembre 2011, ricc. nn. 52999/08 e 61779/08, Hanif e Khan c. Regno Unito](#)**

Violazione dell'art. 6, par. 1, della Cedu (diritto ad un processo equo)

Il caso riguarda la presenza di un poliziotto nella composizione di una giuria che ha, in primo grado, condannato per spaccio di eroina i signori Hanif e Khan (cittadini britannici). Secondo i ricorrenti, il processo di primo grado non era stato equo perché la prova della loro condotta era affidata alla testimonianza di un agente di polizia, collega (anche se appartenente ad una differente squadra) e conoscente, di un giurato.

La Corte ritiene che in sé considerata la presenza all'interno di una giuria di un agente di polizia in servizio non sia da biasimare, nonostante siano pochi i Paesi (oltre a Galles ed Inghilterra) in cui ciò è possibile. Ma, a detta dei giudici di Strasburgo, guardando il caso di specie, palese è la violazione dell'articolo 6 della Cedu, in quanto non è possibile ritenere imparziale tale specifica giuria che doveva basare la propria decisione su prove costituite dalla testimonianza di un agente di polizia collega ma soprattutto conoscente da dieci anni di uno dei giurati.

(a cura di Alessandra Osti)